

art. 7 (approvato nella seduta della Commissione del 29.04.2003)

1. Il Consiglio regionale costituisce l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna; è organo della rappresentanza democratica regionale, di indirizzo politico e di controllo. Ogni componente l'Assemblea Legislativa rappresenta la comunità regionale ed esercita le proprie funzioni senza vincoli di mandato. All'Assemblea spetta in esclusiva la potestà legislativa regionale.

2. L'Assemblea Legislativa ha l'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile necessaria al libero esercizio delle sue funzioni. L'attività dell'Assemblea Legislativa è disciplinata, per ciò che riguarda il funzionamento, l'organizzazione, l'amministrazione, la contabilità, il personale, da regolamenti interni in armonia con la legislazione vigente, in piena ed assoluta autonomia. I regolamenti dell'Assemblea Legislativa e le loro modifiche sono adottati dall'Assemblea Legislativa a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed emanati con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa. Le sedute dell'Assemblea Legislativa sono pubbliche, salvo diversa e motivata deliberazione. Le deliberazioni dell'Assemblea Legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata. I componenti della Giunta, anche se non fanno parte dell'Assemblea Legislativa, hanno diritto e sono tenuti a partecipare alle sedute e, ove richiesto dall'Assemblea Legislativa, hanno l'obbligo per la materia di loro competenza.

3. Le funzioni dell'Assemblea Legislativa, al di fuori dei casi di scioglimento anticipato, cessano all'atto di insediamento della nuova Assemblea Legislativa limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, agli atti urgenti e improrogabili. La prima seduta della nuova Assemblea Legislativa è convocata dal Presidente dell'Assemblea Legislativa uscente entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti. Nel caso di mancata convocazione entro il termine suddetto, l'Assemblea Legislativa si intende convocata d'ufficio per le ore 12.00 del primo giorno non festivo della settimana successiva; la prima seduta è presieduta, fino alla nomina del nuovo Presidente, dal Consigliere più anziano d'età.

4. Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno cinque giorni prima della riunione.

5. L'Assemblea legislativa provvede alla convalida dei Consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.

6. La durata in carica dell'Assemblea Legislativa regionale è stabilita con legge della Repubblica.